

# REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DEI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE - DIRETTIVA 2014/29/UE -

**APAVE ITALIA CPM srl**

*Organismo Notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico -*

Sede legale: Via Artigiani, 63 – 25040 Bienno (BS) Tel. 0364/300342 Fax 0364/300354 e-mail: info@cpmapave.it

## INDICE

1.	<b>PRESENTAZIONE DI APAVE ITALIA CPM SRL</b>	2	
2.	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	2	
2.1.	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA</b>	2	
3.	<b>TERMINI E DEFINIZIONI</b>	3	
4.	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	4	
5.	<b>CONDIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE</b>	4	
6.	<b>SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ</b>	4	
6.1.	<b>RICHIESTA DI OFFERTA/DOMANDA DI CERTIFICAZIONE</b>	4	
	6.1.1 Valutazione della conformità delle attrezzature a pressione.....	4	8.1.1 Sospensione dell'attestato.....11
6.2.	<b>OFFERTA TECNICO-COMMERCIALE</b>	6	8.1.2 Ripristino dell'attestato.....12
6.3.	<b>RIESAME DELLA DOMANDA</b>	7	8.1.3 Ritiro dell'attestato.....12
6.4.	<b>VALUTAZIONE</b>	7	8.1.4 Rinuncia all'attestazione da parte del Fabbricante o risoluzione del contratto.....13
	6.4.1 Nomina degli ispettori.....	7	
	6.4.2 Verifica documentale preliminare.....	8	
	6.4.3 Programmazione delle attività.....	8	
	6.4.7 Esecuzione delle attività di valutazione della conformità.....	8	
	6.4.8 Rilievi.....	9	
6.5.	<b>RIESAME E DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE</b>	10	<b>9. DIRITTI E OBBLIGHI DEL FABBRICANTE</b> 13
6.6.	<b>RILASCIO DEL CERTIFICATO</b>	10	9.1. DIRITTI 13
7.	<b>COMUNICAZIONE EVENTUALI VARIAZIONI</b>	11	9.2. OBBLIGHI 13
8.	<b>CESSAZIONE DELLA VALIDITÀ DEGLI ATTESTATI DI CONFORMITÀ</b>	11	<b>10. RESPONSABILITÀ DI CPM</b> 14
8.1.	<b>ATTESTATI DI CONFORMITA'</b>	11	10.1. RESPONSABILITÀ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI 14
			10.2. REGISTRO E COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE 15
			11. RISERVATEZZA 15
			12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 15
			13. MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO 15
			14. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI 16
			<b>GESTIONE DEI RECLAMI</b> 16
			<b>GESTIONE DEI RICORSI</b> 16
			<b>CONTENZIOSI</b> 17
			<b>15. PUBBLICITÀ ED UTILIZZO DEI LOGHI</b> 17

Il Direttore Generale di Apave Italia CPM srl	Urbano Strada
---	---------------

**LEGENDA:** il testo modificato rispetto alla precedente revisione è evidenziato tramite una barra laterale.

## 1. PRESENTAZIONE DI APAVE ITALIA CPM SRL

Apave Italia CPM srl (di seguito CPM) è una società a responsabilità limitata che presta servizi all'industria e al mondo delle imprese in genere ed alla pubblica amministrazione, nella valutazione e nel controllo dei rischi di qualsiasi natura, relativi ai lavoratori, al pubblico ed ai beni nel loro ambiente.

CPM trae fonti di finanziamento dal proprio capitale sociale, dalle riserve e dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 dello Statuto; non fornisce servizi di progettazione, né di consulenza e si impegna a non fornire servizi che possano compromettere il carattere di riservatezza, trasparenza, obiettività ed imparzialità del processo di ispezione e certificazione e delle relative decisioni.

Le tariffe applicate ai richiedenti sono definite nel tariffario, soggetto all'approvazione e alla vigilanza di un apposito comitato; sono altresì disponibili sul sito di APAVE ITALIA CPM specifici form per la richiesta di preventivi, nonché il contatto di riferimento per qualsiasi chiarimento e informazione in merito.

Le competenze di CPM si estendono dal controllo dei mezzi di produzione, alla valutazione della conformità e qualità dei prodotti e dei servizi, come illustrato nell'allegato A del presente documento.

## 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da CPM per l'espletamento delle attività di Valutazione della Conformità dei recipienti Semplici a Pressione secondo quanto disposto dalla Direttiva comunitaria 2014/29/UE (nel prosieguo indicata anche semplicemente come "Direttiva ASP" o; il presente Regolamento illustra altresì le modalità che devono seguire le Organizzazioni richiedenti per chiedere, ottenere e mantenere tale certificazione.

Le disposizioni contenute all'interno del presente Regolamento rivestono carattere contrattuale sia per CPM che per il Richiedente.

### 2.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

La Direttiva si applica ai recipienti semplici a pressione («recipienti») fabbricati in serie che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma;
- b) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;
- c) il recipiente è costituito alternativamente dai seguenti elementi:
  - i) da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'esterno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica;
  - ii) da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;
- d) la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente ( $PS \times V$ ) raggiunge al massimo 10 000 bar  $\times$  l;
- e) la temperatura minima di esercizio non è inferiore a  $-50$  °C e la temperatura massima di esercizio non è superiore a 300 °C per l'acciaio e 100 °C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.

La direttiva non si applica:

- a) ai recipienti appositamente previsti per usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un'emissione di radioattività;
- b) ai recipienti appositamente previsti per l'installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili;
- c) agli estintori.

È responsabilità del Fabbrikante il rispetto delle leggi e delle Norme cogenti applicabili al prodotto in questione.

Si precisa che, a garanzia della correttezza e trasparenza del proprio operato, CPM non svolge:

- attività di consulenza per la realizzazione e/o implementazione nel campo della verifica e certificazione delle attrezzature a pressione; le informazioni acquisite da CPM nel corso dell'attività di certificazione vengono trattate come riservate;
- attività di progettazione, produzione, installazione, manutenzione di prodotti e attrezzature che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità.

Si afferma inoltre che CPM né attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l'imparzialità.

Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante dell'attrezzatura a pressione o degli insiemi e l'organismo notificato, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento applicabili per gli organismi di valutazione della conformità

Il presente Regolamento viene applicato in maniera uniforme ed imparziale a tutte le Organizzazioni che richiedono la certificazione a CPM; l'accesso a tali servizi non dipende dalle dimensioni dell'Organizzazione richiedente o dalla sua appartenenza a particolari associazioni o gruppi.

### 3. TERMINI E DEFINIZIONI

Con riferimento alla Direttiva 2014/29/UE, nell'ambito del presente Regolamento vengono utilizzati i seguenti termini:

Per ogni altra terminologia usata nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di cui al successivo paragrafo 4.

«**messa a disposizione sul mercato**»: la fornitura di un recipiente per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

«**immissione sul mercato**»: la prima messa a disposizione di un recipiente sul mercato dell'Unione;

«**fabbrikante**»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un recipiente oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

«**rappresentante autorizzato**»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

«**importatore**»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un recipiente proveniente da un paese terzo;

«**distributore**»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un recipiente;

«**operatori economici**»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

«**specifica tecnica**»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un recipiente deve soddisfare;

«**norma armonizzata**»: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

«**accreditamento**»: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

«**organismo nazionale di accreditamento**»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; 29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96/49 IT

«**valutazione della conformità**»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della direttiva relativi a un recipiente;

«**organismo di valutazione della conformità**»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

«**richiamo**»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un recipiente già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

«**ritiro**»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un recipiente presente nella catena di fornitura;

«**normativa di armonizzazione dell'Unione**»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

«**marcatore CE**»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il recipiente è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione

## 4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato *Mod. SG 38*. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO (Estratto Divisione *ASP*).

Inoltre, sono riferimento obbligatorio i Regolamenti di Accreditamento e gli eventuali Regolamenti Tecnici emessi da Accredia e reperibili sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

## 5. CONDIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

L'accesso alla Certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni, di qualunque tipo siano, che ne facciano richiesta e non è condizionato alla loro dimensione, al numero di attrezzature a pressione sottoposte a certificazione o già certificate e nemmeno all'appartenenza ad Associazioni o Gruppi. Per ottenere la predetta certificazione, il Fabbricante deve:

- Aver predisposto la documentazione e/o l'organizzazione di produzione necessaria secondo le disposizioni dell'allegato II della Direttiva;
- Aver eseguito e documentato le prove eventualmente richieste dalle procedure di valutazione applicate;
- Accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le condizioni comunicate da CPM.

L'accettazione dell'offerta, l'emissione dell'ordine, il rilascio della Certificazione, il suo mantenimento e il rilascio della licenza d'uso del Logo relativa alla Certificazione comportano il pagamento degli importi previsti. Alla scadenza stabilita, il mancato adempimento di tali obblighi determina la sospensione o il ritiro del Certificato secondo quanto previsto dal capitolo 8 del presente Regolamento.

## 6. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

### 6.1. RICHIESTA DI OFFERTA/DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

#### 6.1.1 Valutazione della conformità delle attrezzature a pressione

Se l'organizzazione richiedente desidera ottenere la certificazione nell'ambito della Direttiva 2014/29/UE, deve fornire a CPM – al fine dell'elaborazione di una corrispondente offerta tecnico-commerciale – tutte le informazioni significative quali:

#### PER IL MODULO B (Esame UE del Tipo)

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità del recipiente alle prescrizioni applicabili della direttiva e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve precisare le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
  - ✓ una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
  - ✓ disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e schemi dei componenti, ecc.
  - ✓ le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento del recipiente;
  - ✓ un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
  - ✓ i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;
  - ✓ le relazioni sulle prove effettuate;
  - ✓ le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2 della direttiva;

- ✓ un documento prescrittivo che precisi:
  - i materiali utilizzati
  - i procedimenti di saldatura utilizzati
  - i controlli effettuati
  - tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione del recipiente
- se applicabile, i prototipi di recipienti rappresentativi della produzione prevista. APAVE ITALIA CPM può chiedere altri prototipi di recipienti se necessari a effettuare il programma di prove;
- la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate pertinenti non sono state applicate integralmente. Gli elementi di prova comprendono, se necessario, i risultati di prove effettuate in conformità con altre specifiche tecniche pertinenti dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a suo nome e sotto la sua responsabilità.

Nel caso dell'esame di un prototipo di recipiente, la documentazione tecnica consta inoltre:

- dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;
- del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;
- di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o una descrizione dei controlli previsti.

**PER IL MODULO C1 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale)**

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,
- la documentazione tecnica, che consta inoltre:
  - registro di produzione (indicante: data prova idraulica, elenco varianti, quantità serbatoi e relativi numeri di fabbrica);
  - identificazione colata dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;
  - di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto.
- un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della produzione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione;
- il certificato di esame UE del tipo. 2.3.

**PER IL MODULO C2 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali)**

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,
- la documentazione tecnica, che consta inoltre:
  - dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;
  - del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;
  - di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto.
- un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della produzione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione;
- un documento che descrive i processi di fabbricazione e l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire la conformità dei recipienti al tipo descritto nel certificato di esame UE. Il documento comprende:
  - una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo adeguati alla costruzione dei recipienti;
  - un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione;
  - l'impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al documento di controllo e a effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova idraulica oppure, con l'accordo dello Stato membro, una prova pneumatica a una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di progetto; tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilità di personale qualificato e indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;

- l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento, nonché la data di inizio della fabbricazione.

APAVE ITALIA CPM, prima della data di inizio della fabbricazione, esamina tali documenti al fine di certificarne la conformità con il certificato di esame UE del tipo.

#### PER IL MODULO C (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione)

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,
- i certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;
- il verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;
- una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto;
- un documento che descrive i processi di fabbricazione e l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire la conformità dei recipienti al tipo descritto nel certificato di esame UE. Il documento comprende:
  - una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo adeguati alla costruzione dei recipienti;
  - un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione; L 96/70 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.3.2014 IT
  - l'impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al documento di controllo e ad effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova idraulica oppure, con l'accordo dello Stato membro, una prova pneumatica a una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di progetto; tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilità di personale qualificato e indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;
  - l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento, nonché la data di inizio della fabbricazione.

APAVE ITALIA CPM, prima della data di inizio della fabbricazione, esamina tali documenti al fine di certificarne la conformità con il certificato di esame UE del tipo.

Tali informazioni, possibilmente, sono fornite dal richiedente già in fase di richiesta d'offerta sulla base dei formati standard di "Domanda di certificazione" predisposti da CPM e compilati in ogni loro parte. In questo caso, la dichiarazione del Fabbricante "di non aver presentato analoga domanda, per le attrezzature descritte, a diverso organismo notificato per la Direttiva Recipienti Semplici a Pressione", vale ovviamente qualora l'offerta di CPM sia accettata dal Richiedente.

CPM valutata la completezza delle informazioni ricevute e la propria capacità di fornire il servizio nei termini richiesti, invia un'offerta che, quando accettata, definisce l'aspetto economico del contratto.

## 6.2. OFFERTA TECNICO-COMMERCIALE

Sulla base delle richieste di cui al paragrafo precedente, CPM elabora conseguenti offerte tecniche-commerciali, utilizzando gli standard interni. In particolare, l'offerta riporta la descrizione dettagliata ed aggiornata:

- delle procedure di valutazione e certificazione che saranno utilizzate
- degli obblighi del Richiedente verso l'Organismo Notificato
- delle attività erogate e delle certificazioni emesse
- degli eventuali subappaltatori utilizzati da CPM per lo svolgimento delle attività
- dei prezzi applicati per le diverse attività, le condizioni di pagamento e quelle relative alla validità del certificato

Nel caso il Richiedente intenda accettare l'offerta, può confermare la richiesta di certificazione a CPM attraverso:

- a.1) Firma per accettazione dell'offerta stessa a cura di un responsabile delegato e della domanda di certificazione e/o
- a.2) Emissione di un ordine di acquisto ad hoc, che sarà riesaminato da CPM per verificarne completezza e coerenza
- b) Compilazione della domanda della certificazione, se non già compilata e trasmessa, in cui il richiedente si impegna a non formulare analoga richiesta ad Organismi Notificati diversi da APAVE ITALIA CPM.

### 6.3. RIESAME DELLA DOMANDA

Tale riesame è effettuato dal Responsabile della Divisione ASP in modo da garantire che:

- i requisiti della certificazione siano chiaramente definiti, documentati e compresi;
- ogni divergenza di interpretazione fra CPM e il richiedente sia risolta;
- CPM abbia la capacità di svolgere l'attività di certificazione/ispezione/verifica (in relazione al campo di applicazione, alla sede delle unità operative del richiedente e ad ogni altro requisito particolare, come la lingua utilizzata dal richiedente stesso).

Se il riesame ha esito positivo, si procede con la conferma d'ordine e con la successiva attività di valutazione; altrimenti si informa il Richiedente degli eventuali scostamenti e si richiedono le opportune integrazioni. Qualora dette integrazioni non pervengano entro 60 giorni, CPM comunica al Richiedente che non potrà procedere alla valutazione.

### 6.4. VALUTAZIONE

Per l'esecuzione delle varie fasi CPM può anche decidere di avvalersi di Laboratori esterni specializzati, le cui competenze e risorse infrastrutturali vengono verificate da CPM stessa, in base a precise modalità di qualifica. In questo caso il Richiedente viene esplicitamente informato da CPM ed ha il diritto di non accettare il Laboratorio designato dandone giustificata motivazione scritta; non ricevendo la comunicazione firmata per accettazione entro 30 giorni dall'invio, che avviene tramite fax o e-mail, l'iter proseguirà secondo la normale prassi, comportando pertanto un esito finale negativo della certificazione. Pertanto, successivamente alle attività descritte nelle fasi precedenti, i valutatori e/o i laboratori autorizzati provvedono a:

- Eseguire le prove/esami di cui sono stati incaricati;
- Riportare i risultati delle stesse nonché eventuali commenti su rapporti da fare pervenire al Comitato di Certificazione di CPM.

La documentazione è trattenuta per uso di archivio da parte di CPM.

Nel caso in cui durante l'attività di valutazione si rilevino difformità rispetto ai requisiti richiesti, CPM inoltra al Richiedente una comunicazione contenente tutte le non conformità che devono essere risolte con opportuni trattamenti ed indicando eventualmente la necessità di eseguire un'ulteriore valutazione e/o prove supplementari. Se il cliente concorda per la realizzazione di tali attività supplementari, il processo di valutazione viene ripetuto.

Qualora il richiedente non proponga i trattamenti entro 30 giorni, CPM procede consegnando i documenti di valutazione, con gli scostamenti rilevati, al Comitato di certificazione di CPM, come da normale prassi, che delibererà sulla certificazione. In caso di esito negativo della delibera, verrà inoltrata comunicazione sia al Richiedente che all'autorità preposta alla sorveglianza sul mercato.

I risultati di tutte le attività di valutazione sono documentati al fine di essere sottoposti al riesame..

Le attività previste dal piano di valutazione, comprendono due fasi:

Stage 1 Verifica documentale

Stage 2 Valutazione in campo.

#### 6.4.1 Nomina degli ispettori

La ricezione da parte di CPM dei documenti di cui al punto precedente rappresenta formalmente l'inizio dell'iter di certificazione. CPM nomina (sulla base delle abilitazioni necessarie e delle eventuali incompatibilità tra le attività da svolgere a carico di ciascuno e le esigenze e caratteristiche dell'Organizzazione richiedente) gli incaricati alla conduzione dell'attività; possono rivestire tale incarico ispettori, eventualmente costituenti un team (Gruppo d'audit), in base alla complessità delle attività da svolgere e dell'azienda del Richiedente (applicabile eventualmente per Modulo C2). È diritto del Richiedente, entro cinque giorni dal ricevimento di detta comunicazione, rifiutare uno o più ispettore tecnico/auditor, fornendone motivazione scritta a CPM; nel caso in cui le motivazioni siano giudicate valide, CPM provvederà alla nomina di un nuovo Gruppo d'Audit.



#### 6.4.2 Verifica documentale preliminare

La documentazione tecnica consegnata dal Richiedente viene analizzata dall'ispettore/auditor incaricato da CPM al fine di accertarne la completezza e la soddisfazione ai requisiti applicabili (fase 1). Qualora vengano rilevate non conformità, ne viene data comunicazione al Fabbricante, che deve provvedere alla loro risoluzione al fine di proseguire nell'iter certificativo. Se l'ispettore giudica soddisfacente la risoluzione attuata dal Fabbricante, procede con la pianificazione dell'attività in sito.

La documentazione è trattenuta per uso di archivio da parte di CPM.

Tale attività potrebbe non rendersi necessaria per lo svolgimento della valutazione di conformità per Moduli C1, in cui la verifica della documentazione tecnica può essere effettuata in sito.

#### 6.4.3 Programmazione delle attività

A conclusione positiva dell'analisi documentale preliminare (se necessaria, come indicato nel punto 6.4.2) e della nomina degli incaricati tecnici, le attività presso il/i sito/i (fase 2) indicati dal Richiedente sono concordate sulla base dei programmi di fabbricazione e di prove del sito del Richiedente. Tutte le non-conformità e/o osservazioni rilevate devono essere oggetto di adeguate azioni correttive, accettate e riscontrate da CPM.

#### 6.4.7 Esecuzione delle attività di valutazione della conformità

##### MODULO B (Esame UE del Tipo)

APAVE ITALIA CPM, per il recipiente:

- a) esamina la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente;

APAVE ITALIA CPM, per i prototipi di recipienti:

- a) verifica che il prototipo/i prototipi di recipienti sia/siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;
- b) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;
- c) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della direttiva;
- d) concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

##### MODULO C1 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale)

###### Controlli sui recipienti

Per ogni singolo recipiente fabbricato, APAVE ITALIA CPM effettua gli esami e le prove atti a verificare la conformità del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle relative prescrizioni della direttiva, in conformità ai punti che seguono:

- a) Il fabbricante presenta i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
- b) All'atto dell'esame di un lotto, APAVE ITALIA CPM verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica oppure una prova pneumatica d'efficacia equivalente, a una pressione  $P_h$  pari a 1,5 volte la pressione di progetto del recipiente, al fine di verificarne l'integrità. La prova pneumatica è subordinata all'accettazione delle procedure di sicurezza della prova da parte dello Stato membro in cui essa è effettuata.
- c) APAVE ITALIA CPM esegue inoltre delle prove su provini prelevati, a scelta del fabbricante, su un campione rappresentativo della produzione o su un recipiente allo scopo di controllare la qualità delle saldature. Le prove



sono eseguite sulle saldature longitudinali. Tuttavia, quando per le saldature longitudinali e circonferenziali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature circonferenziali.

- d) Per i lotti accettati, APAVE ITALIA CPM fornisce un certificato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Possono essere immessi sul mercato tutti i recipienti del lotto, a eccezione di quelli che non hanno superato con esito favorevole la prova idraulica o la prova pneumatica.
- e) Se un lotto è rifiutato, APAVE ITALIA CPM prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, APAVE ITALIA CPM può decidere di sospendere la verifica statistica.

Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità di APAVE ITALIA CPM, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

#### **MODULO C2 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali)**

APAVE ITALIA CPM effettua, controlli a campione a intervalli casuali, stabiliti APAVE ITALIA CPM stesso, per verificare la qualità dei controlli interni sui recipienti, tenuto conto tra l'altro della complessità tecnologica dei recipienti e della quantità prodotta. Si esamina almeno un campione dei recipienti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformità del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della direttiva.

APAVE ITALIA CPM si accerta anche che il fabbricante controlli effettivamente i recipienti fabbricati in serie, conformemente al punto 3.2.3, lettera c della Direttiva

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione del recipiente funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità del recipiente.

#### **MODULO C (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione)**

La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 4.2. e 4.3. e garantisce e dichiara che i recipienti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono alle prescrizioni della direttiva ad essi applicabili.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei recipienti fabbricati al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della direttiva ad essi applicabili.

APAVE ITALIA CPM, prima della data di inizio della fabbricazione, esamina tali documenti al fine di certificarne la conformità con il certificato di esame UE del tipo.

#### **6.4.8 Rilievi**

L'ispettore incaricato può notificare al Fabbricante i seguenti rilievi:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| NON<br>CONFORMITÀ: | <p>Può essere relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Situazioni tali da compromettere gravemente la capacità del sistema garanzia qualità di svolgere correttamente le proprie funzioni</li> <li>- Mancato adempimento di uno o più requisiti previsti dalle norme di riferimento.</li> <li>- Mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento.</li> <li>- Qualsiasi inosservanza o situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente a leggi o che potrebbe determinare il mancato utilizzo del prodotto per lo scopo a cui è destinato</li> <li>- Variazioni di progetto, procedure di costruzione e/o materiali di prodotti certificati non autorizzati da CPM</li> </ul> |
|--------------------|--|

Una Non Conformità comporta l'obbligo da parte del Fabbricante di intraprendere opportune azioni correttive, definendo una precisa tempistica di attuazione delle azioni stesse e di conseguente risoluzione della Non Conformità. Le azioni correttive e i tempi stabiliti devono essere comunicati a CPM entro 20 giorni dal rilievo delle stesse. È compito di CPM comunicare al Fabbricante la decisione di accogliere o meno l'azione proposta e le modalità di verifica della stessa. In base alla valutazione degli elementi raccolti, la verifica può prevedere:

- una nuova visita in loco entro un periodo di tempo definito (comunque non superiore ai 6 mesi), oppure un'analisi documentale per verificare che l'efficacia dell'azione correttiva (moduli qualità).

- una visita supplementare per verificare l'efficacia dell'azione correttiva, ovvero un'analisi documentale (moduli di verifica).

La certificazione non potrà essere concessa fintanto che le non conformità non siano state adeguatamente rimosse e CPM abbia accertato l'efficacia delle azioni correttive, nonché la chiusura delle relative Non Conformità.

Un'osservazione può essere affrontata dal Richiedente prima del successivo audit o fase di verifica. Tutte le osservazioni e le eventuali attività ad esse relative verranno verificate dal Gruppo d'Audit/Ispettore incaricato durante l'audit o la verifica successiva.

Al termine dell'audit viene consegnato al Fabbricante un rapporto di valutazione, denominato Rapporto d'Audit, che riporta una sintesi dell'attività svolta presso il sito e le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate.

Il Richiedente può far annotare le sue eventuali riserve od osservazioni in merito ai rilievi espressi dagli Auditor.

Una copia del rapporto viene trasmessa a CPM; il responsabile di divisione esamina il rapporto e può – entro 15 giorni dalla data della verifica – modificarne gli esiti, dandone completa e valida motivazione scritta all'azienda, ovvero approvarlo formalmente. Trascorso tale periodo il rapporto si intende comunque tacitamente approvato e il rapporto viene trasmesso al Comitato di Certificazione per il prosieguo dell'iter certificativo.

NOTA: qualora l'ambiente di lavoro in cui si svolgono le ispezioni/verifiche e/o l'audit presenti rischi per la salute e sicurezza delle persone e/o se sono richiesti particolari accorgimenti in termini di protezione individuale, il Richiedente deve informare CPM.

## 6.5. RIESAME E DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE

Tra il personale non coinvolto nel processo di valutazione viene individuata una figura che riesami tutte le informazioni e tutti i risultati dell'attività di valutazione.

A conclusione del riesame, tale figura predispose la pratica completa di tutta la documentazione e la presenta al Comitato di Certificazione ai fini della delibera di Certificazione, evidenziando l'esito del riesame stesso.

La valutazione finale dei risultati degli interventi è effettuata nell'ambito del Comitato di Certificazione di CPM, organo responsabile della delibera in merito al rilascio o meno della Certificazione, con riferimento ai requisiti essenziali di cui alla Direttiva Recipienti semplici a Pressione e alle norme tecniche applicabili; in caso di esito positivo della delibera si provvede all'emissione del relativo Certificato d'esame CE del tipo.

La valutazione dei risultati degli interventi è effettuata nell'ambito del Comitato di Certificazione di CPM.

Se la valutazione è giudicata conforme alle esigenze essenziali di sicurezza della Direttiva Recipienti Semplici a Pressione, del Decreto attuativo e delle procedure applicabili, si provvede all'emissione dei relativi Attestati di conformità, secondo l'iter di seguito riportato.

Nel caso in cui si individuino situazioni di non conformità rilevate dall'ispettore o non adeguatamente risolte, CPM inoltra al Richiedente un rapporto indicante le non conformità su cui intervenire, al fine di ottemperare tutti i requisiti richiesti per la certificazione e indicando eventualmente la necessità di un'ulteriore valutazione e/o di prove supplementari. Ciò per consentire al Richiedente di dimostrare che sono state adottate azioni correttive al fine di soddisfare tutti i requisiti (entro un limite di tempo specificato) che non deve comunque superare i 180 giorni, la cui efficacia sarà valutata opportunamente prima dell'emissione della certificazione.

Se le non conformità rilevate sono in numero e/o entità tali da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema, il processo di certificazione viene sospeso fino all'esecuzione di un audit supplementare – denominato Audit Straordinario – finalizzato ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte e da effettuarsi entro un periodo di tempo stabilito da CPM in base ai rilievi del gruppo d'Audit.

## 6.6. RILASCIO DEL CERTIFICATO

Alla fine della procedura CPM rilascia un certificato che identifica il tipo di modulo connesso e applicabile.

Il certificato per Modulo B, ha validità decennale (salvo aggiunte o modifiche ai tipi di recipienti oggetto o ulteriori modifiche che comportino il mancato soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza del progetto approvato) ed è rinnovabile a seguito di domanda di certificazione di rinnovo e relativa offerta da parte di CPM.

Prima dell'immissione sul mercato dei recipienti oggetto di certificazione, il fabbricante dovrà assicurarsi di aver seguito una delle procedure richieste dalla Direttiva.

Il fabbricante potrà successivamente richiedere il trasferimento del controllo della produzione ad un altro Organismo, tramite PEC o lettera raccomandata, e CPM avrà comunque il diritto di effettuare un ulteriore controllo finale per la verifica della conformità della produzione precedentemente immessa in commercio.

Nella tabella seguente sono stabiliti i tempi di mantenimento e le rispettive validità dei documenti di conformità:

Moduli	Documenti di conformità rilasciati	Validità	Sorveglianze previste
Modulo B: Esame UE del tipo: tipo di produzione e tipo di progetto	Certificato di esame UE del tipo	10 anni	N.A.
Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione Unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1)	Certificato di conformità al tipo basata sulla verifica dei recipienti a pressione	N.A.	N.A.
Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione Unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a Intervalli casuali (modulo C2)	Certificato di conformità al tipo basato sul controllo interno della produzione effettuato ad interventi casuali	12 mesi	Visite ad interventi casuali entro 12 mesi
Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C)	Certificato di conformità al tipo basato sul controllo interno della produzione	12 mesi	N.A.

## 7. COMUNICAZIONE EVENTUALI VARIAZIONI

Il Richiedente si impegna a comunicare a CPM ogni eventuale cambiamento del prodotto o del sistema di garanzia della qualità. CPM valuterà se i cambiamenti comunicati sono tali da dover verificare il mantenimento della condizioni di conformità accertate in precedenza dopo la loro applicazione, nonché con quali modalità e tempi.

## 8. CESSAZIONE DELLA VALIDITÀ DEGLI ATTESTATI DI CONFORMITÀ

### 8.1. ATTESTATI DI CONFORMITÀ'

#### 8.1.1 Sospensione dell'attestato

La validità di qualsiasi attestato di conformità, sia di verifica/sorveglianza può essere sospesa nei seguenti casi:

- Risccontro di non conformità non risolte entro i tempi stabiliti da CPM;
- Mancato rispetto da parte del Fabbricante dei termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità riportate sul Rapporto d'Audit;
- Non osservanza di una prescrizione contenuta nel presente Regolamento;
- Introduzione da parte del Fabbricante di modifiche aventi significativa influenza sul sistema di produzione o sul prodotto che non siano state accettate da CPM;
- Mancata comunicazione del Fabbricante di variazioni nella struttura organizzativa aziendale;
- Fermo produzione per un periodo di tempo superiore a sei mesi;
- Rifiuto od ostacolo del Fabbricante alle visite di sorveglianza;
- Rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli Audit di eventuali osservatori dell'Autorità competente di vigilanza e dell'ente di accreditamento
- Mancato assolvimento nei pagamenti dei servizi di CPM;

- Riscontro di (eventuali) giustificati e gravi reclami pervenuti a CPM;
- Uso scorretto della certificazione rilasciata da CPM e non attuazione dei provvedimenti richiesti da CPM;
- Evidenza che il sistema di garanzia qualità o il prodotto esaminato non assicurano il rispetto delle normative applicabili;
- Mancata registrazione di non conformità e/o reclami;
- Ogni altra circostanza che CPM, a suo insindacabile giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sul controllo del processo produttivo.

Qualora si verificasse uno dei casi sopra elencati, CPM ne informa ufficialmente il Fabbrikante, comunicandogli le azioni da intraprendere affinché il certificato riacquisti piena validità e specificando la massima tempistica di attuazione.

Quando il Fabbrikante ha soddisfatto alle condizioni stabilite da CPM, questa provvede all'immediata revoca della sospensione, dandone ufficiale comunicazione. In caso contrario CPM procede al ritiro definitivo dell'attestato.

Il Fabbrikante può inoltre richiedere a CPM, giustificandone i motivi, la sospensione della attestazione per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione è notificata per iscritto con lettera raccomandata al Fabbrikante, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

Durante il periodo di sospensione il Fabbrikante ha il divieto di far riferimento all'attestato; in caso contrario CPM può adire le vie legali.

CPM ha il dovere di rendere pubblico lo stato di sospensione dell'attestato; in caso abbia proceduto in tal senso, viene resa pubblica anche l'eventuale revoca della sospensione.

### 8.1.2 Ripristino dell'attestato

Il ripristino dell'attestato è subordinato all'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle carenze che ne avevano causato la sospensione mediante un approfondito audit che verifichi l'effettiva conformità ai requisiti delle norme di riferimento.

Il ripristino è notificato per iscritto con lettera raccomandata al Fabbrikante e reso pubblicamente noto da CPM qualora a suo tempo la sospensione fosse stata resa pubblica.

### 8.1.3 Ritiro dell'attestato

CPM ha facoltà di annullare la validità di un attestato già concesso, procedendo – di fatto – al ritiro dello stesso. La decisione viene presa da CPM a proprio insindacabile giudizio, sulla base di motivazioni ritenute di considerevole gravità che vengono notificate per iscritto – tramite raccomandata A/R – al Fabbrikante. Fra le possibili cause che conducono al ritiro di un attestato si annoverano:

- Il verificarsi di circostanze, quali quelle citate nel paragrafo precedente per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- Mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere del termine previsto da CPM;
- Formale richiesta del Fabbrikante, incluso il caso in cui lo stesso non voglia o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da CPM;
- Sospensione della produzione oggetto del certificato per un periodo superiore a un anno;
- Mancata accettazione del Fabbrikante delle nuove condizioni economiche stabilite da CPM in occasione dell'eventuale modifica del contratto;
- Per ogni altro serio motivo, a giudizio di CPM.

Alla scadenza del certificato, CPM non procederà al rinnovo. Tale azione implica che il prodotto già marcato ma non ancora commercializzato viene considerato da CPM non commerciabile.

Quindi, nel caso di sospensione revoca o rinuncia al certificato, il fabbricante deve comunicare a CPM la presenza di prodotti già fabbricati e marcati pronti per essere immessi sul mercato la cui autorizzazione alla commercializzazione sarà oggetto di specifica valutazione da parte di CPM.

In seguito alla comunicazione formale di ritiro il Fabbrikante si impegna a:

- Restituire o distruggere l'originale dell'attestato CPM;
- Non utilizzare per nessun motivo, a partire dalla data di comunicazione di ritiro, l'attestato e/o i suoi riferimenti (numero identificativo di CPM, etc.) e non potrà più immettere sul mercato recipienti oggetto del certificato stesso;
- Non utilizzarne le eventuali copie o riproduzioni;
- Eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo dell'attestazione;
- Pubblicizzare il provvedimento di ritiro tramite gli stessi canali utilizzati per divulgare il rilascio dell'attestazione.

CPM provvede alla cancellazione dell'Organizzazione dal Registro di cui al paragrafo 10.2 del presente Regolamento ed a comunicare il ritiro al Ministero dello Sviluppo Economico.

Qualora il Fabbricante, dopo la revoca, intenda nuovamente accedere all'attestazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter di cui al capitolo 6 del presente Regolamento.

#### **8.1.4 Rinuncia all'attestazione da parte del Fabbricante o risoluzione del contratto**

Il Fabbricante può presentare a CPM una formale richiesta di rinuncia alla attestazione certificazione, almeno tre mesi prima dalla data di scadenza dell'attestato; in caso contrario verranno comunque addebitati all'Organizzazione i costi dell'audit di sorveglianza. Fra le motivazioni che possono condurre il Fabbricante alla rinuncia possono esserci:

- Cessazione della produzione, cessione di ramo di Azienda a soggetto giuridico diverso dall'intestatario dell'attestato, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione
- Variazione delle norme di riferimento
- Non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento
- Non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite da CPM

La richiesta di rinuncia deve pervenire a CPM in forma scritta e deve essere firmata dal Legale Rappresentante.

Alla sua ricezione CPM:

- Conferma al Fabbricante, attraverso comunicazione scritta, di prendere atto della volontà di rinunciare alla certificazione e chiede la restituzione del certificato rilasciato; la restituzione deve avvenire tramite raccomandata A/R
- Aggiorna il proprio Registro dei certificati
- Informa le Autorità competenti dell'avvenuto decadimento della validità del certificato
- Se necessario, prescrive al Fabbricante azioni da intraprendere relativamente ai prodotti eventualmente già fabbricati.

Il fabbricante ha l'obbligo di comunicare a CPM, in forma scritta, l'ultimo numero di fabbrica relativo ad ogni lotto per i quali ha presentato domanda di certificazione a CPM.

Il Richiedente, a partire dalla data di richiesta della rinuncia, non può più utilizzare per nessun motivo l'attestato e/o i suoi riferimenti (numero del Certificato, identificativo di CPM, etc.) e non potrà più immettere sul mercato recipienti oggetto del certificato stesso.

Il contratto stipulato con CPM si intende valido finché non intervengono richieste di modifiche da una delle due parti; in questo caso si provvederà alla revisione del contratto, fermo restando la facoltà di entrambi i contraenti di recedere dallo stesso, inviando formale comunicazione tramite raccomandata A/R, almeno tre mesi prima dalla data di scadenza per il mantenimento del certificato.

## **9. DIRITTI E OBBLIGHI DEL FABBRICANTE**

### **9.1. DIRITTI**

Il Fabbricante può:

- Rendere pubblica l'Attestazione;
- Usare l'Attestato, purché tale utilizzo non induca a interpretazioni ingannevoli.
- Rescindere il contratto con CPM, dandone preventiva comunicazione come descritto nel paragrafo 8.4 del presente Regolamento
- Ricusare uno o più componenti del Gruppo d'Audit, fornendone giusta motivazione
- Presentare ricorso e/o reclami in merito alle decisioni e/o esecuzione dell'attività di valutazione di CPM

### **9.2. OBBLIGHI**

Il Fabbricante è tenuto a:

- Garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Ispettori/ Auditor di CPM
- Non proseguire nell'utilizzo di un attestato sospeso o revocato. CPM, accertato l'uso scorretto della Certificazione, prenderà le misure atte ad impedirne la prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi
- Informare CPM di tutte le modifiche che possano influire sulla conformità del recipiente ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva
- Informare CPM in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso
- Tenere registrazioni degli eventuali reclami relativi al prodotto oggetto dell'attività di certificazione e delle relative azioni correttive intraprese, e deve mantenerle a disposizione di CPM
- Creare le condizioni necessarie per consentire a CPM il corretto svolgimento delle procedure di valutazione della conformità

- Risolvere conformemente allo spirito delle attestazioni conseguite tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo
- Assolvere agli obblighi economici nei confronti di CPM
- Tenere a disposizione delle autorità nazionali una copia dell'attestato dell'esame CE per tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
- Permettere l'accesso agli ispettori di Accredia (in affiancamento agli ispettori di CPM) nelle loro attività di sorveglianza dell'operato di CPM, in qualità di organismo notificato accreditato Accredia, anche se annunciato con minimo preavviso.
- Non utilizzare il logo APAVE ITALIA CPM e di ACCREDIA in modo improprio e/o disgiunto dalle effettive attestazioni CE conseguite.

Il Fabbricante deve inoltre tenere una registrazione di tutti i reclami pervenuti e delle azioni correttive e preventive attuate che dovranno essere messe a disposizione di Apave Italia Cpm in occasione degli audit / controlli programmati. Ciò al fine di perseguire obiettivi di miglioramento utilizzando indicatori quantificati e controllabili per migliorare la qualità dei propri processi, prodotti e/o servizi.

In caso di presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso l'Installatore si impegna a:

- comunicare tempestivamente a Apave Italia Cpm tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di vigilanza e controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative alla produzione/erogazione di prodotti/servizi connessi alla certificazione;
- comunicare immediatamente a Apave Italia Cpm eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge;
- mantenere informata Apave Italia Cpm sugli sviluppi dei suddetti procedimenti;
- comunicare immediatamente il verificarsi di incidenti o infortuni gravi o danni ambientali;

Apave Italia Cpm informerà il proprio Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità e l'ente di accreditamento (Accredia) circa i casi suddetti e potrà eseguire opportune e tempestive verifiche supplementari ed, eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione cautelativa e/o revoca della certificazione rilasciata.

## 10. RESPONSABILITÀ DI CPM

### 10.1. RESPONSABILITÀ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

Nello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CPM:

- Si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza
- Garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di certificazione
- Si impegna a comunicare tempestivamente al Fabbricante qualsiasi modifica al presente Regolamento
- È esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati e/o loro mancata corrispondenza alla reale situazione aziendale (v. paragrafo 10.2 del presente Regolamento)
- Verifica che il Sistema qualità/prodotto dell'Organizzazione sia in grado di gestire efficacemente le disposizioni prescritte dalla normativa applicabile (pur non assumendo alcuna responsabilità diretta né in merito all'adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'Organizzazione né all'accertamento della conformità ai requisiti di legge relativi ai prodotti e processi) e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti; l'Organizzazione, infatti, rimane l'unica responsabile sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o terzi per tutto quanto attiene all'espletamento della propria attività, produzione, immissione in commercio e successivo utilizzo dei prodotti di cui al presente regolamento, anche con riferimento alle garanzie di sicurezza e/o di prestazioni nell'ambito di tale utilizzo e/o smaltimento
- Segue l'evoluzione del progresso tecnologico riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili alla Direttiva
- Decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa il fabbricante
- La Certificazione da parte di CPM non esime il Fabbricante dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, né costituisce elemento di garanzia da parte di CPM stessa
- CPM non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Licenziatario o dai suoi prodotti, processi o servizi non ascrivibili ai dettati delle attestazioni emesse e ai documenti correlati (in particolare "manuale di uso e manutenzione") nella versione revisionata (review) da APAVE ITALIA CPM stessa.

## 10.2. REGISTRO E COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

CPM mantiene costantemente aggiornato un Registro che elenca i Fabbricanti che hanno ottenuto la certificazione di conformità CE; esso riporta almeno i seguenti elementi:

- Nome ed indirizzo del Fabbricante e luogo di produzione
- Tipologia del prodotto/i
- Riferimenti della normativa applicabile
- Numero identificativo del certificato
- Data della prima certificazione
- Stato del Certificato (valido, sospeso, ritirato)

CPM trasmette periodicamente ai Ministeri preposti al rilascio dell'autorizzazione ad operare quale Organismo di Certificazione, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dai Ministeri stessi, il Registro dei certificati emessi.

## 11. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di Certificazione sono considerati riservati; l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale operante per CPM che, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, viene a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

In caso di richiesta, CPM è tenuta a consentire alle Autorità competenti l'accesso e la consultazione degli atti. Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, CPM ne darà avviso all'Organizzazione stessa.

## 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi ed in conformità della normativa nazionale vigente e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (denominato "GDPR") i dati personali eventualmente acquisiti nel corso dell'attività svolta da e per APAVE Italia CPM S.r.l., saranno trattati da APAVE Italia CPM S.r.l. anche con l'ausilio di mezzi cartacei e/o elettronici e/o automatizzati. I dati personali raccolti, saranno trattati per dare esecuzioni ad: accordi e/o contratti e/o forniture di servizi o beni e/o assistenza di natura tecnica; saranno inoltre utilizzati per comunicazioni e saranno protetti conformemente alle disposizioni di legge.

Saranno conosciuti da APAVE Italia CPM S.r.l. e saranno comunicati a soggetti delegati all'espletamento delle attività e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità previste, nonché a soggetti ai quali la comunicazioni è dovuta in adempimento a specifici obblighi di legge. L'interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento UE 2016/679, in particolare: verificare l'esistenza, aggiornare, rettificare i propri dati, opporsi al loro trattamento qualora illegittimo e inibire l'invio di comunicazioni commerciali, scrivendo al Titolare dei dati che è: Apave Italia Cpm S.r.l. (fax 0364.300.354, e-mail: [privacy.it@apave.com](mailto:privacy.it@apave.com)). L'informativa è disponibile in internet all'indirizzo: [www.cpmapave.it/informativa\\_privacy.pdf](http://www.cpmapave.it/informativa_privacy.pdf).

## 13. MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO

I requisiti di Certificazione relativamente a tutti i moduli di verifica e di qualità possono subire una variazione quando si verificano:

- modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione;
- modifiche da parte delle Autorità competenti dei decreti/direttive di riferimento.

In questi casi CPM informa tempestivamente il Fabbricante interessato, invitandolo ad adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato da CPM stessa, stabilito in considerazione dell'entità delle modifiche intervenute.

Copia del nuovo regolamento sarà reso disponibile al cliente per la sua accettazione.

Se il Fabbricante non intende adeguarsi può rinunciare alla Certificazione, dandone comunicazione a CPM secondo le modalità indicate al paragrafo 8.4 del presente Regolamento.



## 14. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

Il Fabbricante ha la facoltà di presentare ricorsi e reclami nei confronti di CPM. Il ricorso verrà trattato da persone differenti da quelle che si individuano come potenziali responsabili dell'attività che ha generato il reclamo o il ricorso.

### GESTIONE DEI RECLAMI

I reclami possono provenire dalle parti interessate all'attività di certificazione/ispezione e devono essere inoltrati a CPM in forma scritta, esplicitando: la situazione oggetto di reclamo esaurientemente descritta, la motivazione del reclamo, il Nome e la firma di chi lo presenta. CPM provvederà a comunicare al reclamante, entro 5 giorni dal ricevimento, la presa in carico del reclamo.

Qualora CPM ritenga gli elementi forniti insufficienti ad una corretta valutazione del caso, contatta il reclamante per ottenere le necessarie delucidazioni, quindi registra il reclamo ed avvia le procedure di indagini per verificarne la fondatezza.

La funzione che esamina il reclamo non deve aver preso parte al processo oggetto del reclamo e deve garantire competenza tecnica almeno pari a quella di chi ha condotto il processo; inoltre la funzione deve essere gerarchicamente pari o superiore a quella che ha condotto il processo.

L'esito delle indagini viene comunicato per iscritto al reclamante, unitamente alle eventuali azioni intraprese, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Quando possibile, CPM fornisce a chi ha presentato il reclamo rapporti riguardanti lo stato di avanzamento delle azioni intraprese e i risultati conseguiti.

CPM stabilirà con il committente e con chi ha presentato il reclamo, se – ed in caso affermativo in quale misura – il contenuto del reclamo e la sua risoluzione possono essere resi pubblici.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, può presentare ricorso per iscritto all'attenzione del Direttore Generale di CPM.

### GESTIONE DEI RICORSI

I ricorsi riguardano comunicazioni di CPM inerenti il risultato delle attività di valutazione della documentazione di ispezione o il rilascio, non rilascio, sospensione o annullamento della certificazione. Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da CPM nell'ambito delle proprie attività. Il contenzioso deriva dalla eventuale non accettazione da parte del committente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi.

Il ricorso va indirizzato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore Generale di CPM entro 30 giorni dal formale ricevimento da parte dell'Organizzazione della decisione di CPM. Deve essere firmato dal Legale Rappresentante che presenta ricorso, descrivere l'oggetto e le motivazioni del ricorso ed essere eventualmente accompagnato da documenti a sostegno delle motivazioni citate.

La mancanza di uno o più degli elementi elencati costituisce ragione per respingere il ricorso; in tal caso CPM provvederà ad avvisare il mittente, fornendo le necessarie spiegazioni.

CPM comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso entro 10 gg dal ricevimento stesso.

Il Direttore Generale incaricherà una persona esperta che non sia intervenuta nel processo di ispezione/certificazione del committente (ad esempio un Ispettore qualificato da CPM che non sia mai intervenuto nel processo di ispezione/certificazione del committente) e che procederà all'accertamento in merito.

Tale incaricato informerà il Direttore Generale, il quale provvederà a trasmettere una risposta scritta (lettera raccomandata) all'organizzazione entro 3 mesi dal ricevimento, in modo da informare sull'esito dell'accertamento e sulle relative decisioni. Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico della parte soccombente.

Il ricorso non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del Ricorrente.

**CONTENZIOSI**

L'eventuale contenzioso viene devoluto alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.

**15. PUBBLICITÀ ED UTILIZZO DEI LOGHI**

Il Fabbricante può rendere noto nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della certificazione da parte di CPM; deve tuttavia indicare chiaramente eventuali limitazioni e condizioni poste da CPM all'atto del rilascio del certificato.

Esso può essere riprodotto solo integralmente, ingrandendolo o riducendolo, purché rimanga leggibile e non sia in nessun modo alterato. Inoltre non deve essere utilizzato in maniera tale da dare adito ad inganni ed equivoci in merito alla sua finalità (ad esempio estendendolo ad altri prodotti o siti di produzione non rientranti nell'ambito della certificazione rilasciata da CPM o ad altri sistemi di gestione).

L'utilizzo del logo APAVE ITALIA CPM è disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo del logo APAVE ITALIA CPM" consultabile al seguente link: [regolamento per utilizzo del logo e scaricabile dal sito www.cpmmapave.it](http://www.cpmmapave.it).

Non è consentito l'utilizzo del logo Accredia.